Il **31 marzo 2022** rappresenterà una data importantissima, perché **cesserà**, dopo più di due anni, **lo stato di emergenza sanitaria**, dichiarato per la prima volta dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, a seguito della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel nostro Paese.

*Ma cosa cambierà, quindi, a partire da 1° aprile?*

*E fino a quando sarà possibile proseguire con l’adozione delle misure sin qui previste per il contenimento del contagio da Covid-19?*

Riportiamo, di seguito, un piccolo prospetto riassuntivo delle principali novità previste a partire dal 1° aprile, secondo quanto disposto dal Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, il cosiddetto *Decreto Riaperture*.

|  |
| --- |
| **Dal 1° al 30 aprile 2022** |
| **Utilizzo FFp2** | È obbligatorio indossare le FFp2:1. per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
	1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
	2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
	3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
	4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; a
	5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
	6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; m
	7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
2. per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
3. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto,

sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o DPI superiori)** | È comunque obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:* in tutti i luoghi al chiuso in cui non sia obbligatorio l’utilizzo della FFp2;
* in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo;
* per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.

Per i lavoratori, compresi i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari,sull’intero territorio nazionale, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche. |
| **Green pass base** | 1. Prolungato per lavoratori pubblici, magistrati e lavoratori privati.
2. Necessario per l’accesso a:
	* mense e catering;
	* ristorazione al banco o al tavolo al chiuso tranne che per la ristorazione all’interno di strutture alberghiere;
	* concorsi pubblici;
	* corsi di formazione pubblici e privati;
	* colloqui in presenza con detenuti ed internati (adulti e minori);
	* spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportivi all’aperto
3. per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
	* aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
	* navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
	* treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
	* autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
	* autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 |
| **Green pass rafforzato** | Previsto per l’accesso a:* piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, attività che si svolgono al chiuso, spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione per gli accompagnatori di persone non autosufficienti;
* convegni e congressi;
* centri culturali, centri sociali e ricreativi, con esclusione di centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e relative attività di ristorazione;
* feste conseguenti a cerimonie civili o religiose o eventi assimilati svolti al chiuso;
* attività di sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
* attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
* partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico.
 |
| **Gestione casi di positività nelle scuole** | Dal 1° aprile e fino a conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi comprese scuole paritarie e quelle degli adulti, la gestione dei contatti stretti tra alunni a seguito di positività per infezione da SARS- CoV-2: in presenza di almeno 4 casi di positività tra bambini e alunni presenti in sezione o gruppo classe, si prosegue l’attività in presenza per tutti, con utilizzo di mascherine FFP2 da parte sia di alunni al di sopra dei 6 anni che dei decenti ed educatori per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Test antigenico al quinto giorno successivo all’ultimo contatto se ancora sintomatici o all’insorgenza di sintomi.Sarà possibile per gli alunni in isolamento, seguire l’attività scolastica in modalità didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, dietro presentazione di certificazione medica attestante condizioni di salute compatibili con la partecipazione alla didattica digitale integrata.Resta l’obbligo, fino alla conclusione dell’anno scolastico delle mascherine chirurgiche o di tipo maggiore, sempre con eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni.Sempre raccomandata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. |

|  |
| --- |
| **Dal 1° al 15 giugno 2022** |
| **Obblighi vaccinali** | Resta l’obbligo vaccinale per:* personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
* personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dell’agenzia per la cybersicurezza nazionale;
* personale dell’amministrazione penitenziaria e giustizia minorile;
* personale delle università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituti tecnici superiori;
* personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale;
* ultracinquantenni.
 |
| **Dal 1° al 30 giugno 2022** |
| **Proroghe disposizioni** | * Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
* Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato;
* Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al

personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza. |
| **Dal 1° aprile al 31 dicembre 2022** |
| **Adozione ordinanze** | Sarà ancora possibile l’adozione di ordinanze, da parte delle Amministrazioni competenti, per aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. O, da parte del Ministero della Salute, per introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’esterononché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti |
| **Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia** | Sarà istituita l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia presso il ministero della difesa e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, curando la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022 attribuite, fino a quella data, alla competenzadel Commissario straordinario. |
| **Isolamento e Regime di autosorveglianza****per contatti stretti** | È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura di isolamento perché risultate positive al SARS-Cov-2.A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARSCoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici,al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. |
| **Green Pass rafforzato** | Per l’accesso a strutture socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e per i visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere. |
| **Obblighi vaccinali** | Resta l’obbligo vaccinale per:* esercenti professioni sanitarie;
* operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle

farmacie, parafarmacie e negli studi professionali |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proroghe disposizioni** | * Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del SSN;
* Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario;
* Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da covid-19;
* Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’Istruzione;
* Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie.
 |